



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

**OGGETTO: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali per le quali siano state accertate le circostanze previste e disciplinate dall'articolo 2490, comma 6, c.c.**

### IL CONSERVATORE

- visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- vista la determinazione presidenziale n. 8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- visti gli artt. 2188 e seguenti c.c.;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modifiche ed integrazioni;
- visto, in particolare, l’art. 8 della suddetta Legge n. 580/93 in materia di “Registro delle imprese”;
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (“Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”);
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- considerato che il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha espressamente previsto, anche per le società in liquidazione, il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio;
- visto il comma 6 dell’art. 2490 c.c. che prevede la cancellazione d’ufficio con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c. per le società di capitali che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - ✓ siano in stato di liquidazione;
  - ✓ non abbiano depositato al registro delle imprese per oltre tre anni consecutivi i bilanci in fase di liquidazione;
- visto il primo comma dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *“Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.”*;
- considerato che le citate norme da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di imprese non più operative e dall’altra recepiscono l’esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà dei soggetti economici effettivamente operativi;
- avuto riguardo all’interesse pubblico perseguito dal procedimento di cancellazione d’ufficio e tenuto conto che il procedimento de quo e il relativo provvedimento conclusivo hanno cause, motivazioni, finalità e mezzi di accertamento della fattispecie comuni a tutti i soggetti giuridici interessati, risolvendosi in un atto a identico contenuto suscettibile di produrre effetti nella sfera giuridica di



imprese che versano tutte nella medesima situazione di accertata omissione di deposito al Registro delle imprese per oltre tre anni consecutivi dei bilanci in fase di liquidazione;

- ritenuto quindi opportuno adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, sia in ragione del numero dei destinatari, che della necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza del relativo procedimento amministrativo;
- tenuto conto che periodicamente, attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere s.c.p.a. e le rilevazioni interne, viene effettuata una ricognizione delle società di capitali iscritte nel Registro delle imprese, per le quali è possibile avviare l'accertamento delle circostanze di cui all'art. 2490, sesto comma c.c. (di cui all'elenco allegato alla presente determinazione);
- ritenuto che la notificazione a mezzo servizio postale non trova più giustificazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- valutato, altresì, che la comunicazione personale a mezzo lettera raccomandata ai singoli interessati risulterebbe eccessivamente gravosa ed economicamente onerosa e che i relativi costi sono soggetti a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
- ritenuto che la finalità della conoscibilità dell'avvio del procedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce di strumenti informatici e digitali che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto, altresì, l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", per il quale sono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante affissione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni procedenti;
- visto l'art. 8 della Legge n. 241/1990 con il quale testualmente si dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- considerato che la predetta disposizione possa applicarsi anche al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese che presentano i medesimi presupposti per l'applicazione del procedimento disciplinato dall'art. 2490, comma 6, del codice civile;
- ritenuto che, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, anche il provvedimento finale potrà essere analogamente adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese attraverso un unico provvedimento, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dai medesimi presupposti;
- reputato, quindi, che ove non sia possibile comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, come prescritto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, testo vigente, debba farsi ricorso alle modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90, che onera l'amministrazione procedente, nei casi in cui per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, della decisione di stabilire idonee forme di pubblicità al fine di rendere noti gli elementi di cui al comma 2;
- visto, altresì, l'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 che, ai fini dell'efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, prevede tra l'altro che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,



l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

- rilevato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Caserta è regolarmente online e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;
- considerata la numerosità delle imprese sottoposte al procedimento che, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e semplificazione amministrativa, rende la notificazione alle società e ai liquidatori particolarmente gravosa;
- visti l'art. 3-bis, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale che dispone in capo, tra gli altri, ai “soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese”, l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui all'art. 6-bis e 6 ter e l'art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale;
- valutato, altresì, che, è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;
- valutato che, nella fattispecie in questione, l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio sarà rilevabile attraverso:
  - ✓ la pubblicazione del provvedimento del Conservatore nell'apposita sezione del sito internet istituzionale;
  - ✓ l'apertura di un protocollo d'ufficio in stato “sospeso” nelle corrispondenti posizioni del Registro delle Imprese finalizzato alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi del richiamato art 2490 c.c.;
- ritenuto, altresì, che la pubblicazione all'Albo camerale dell'avvio del procedimento in questione per un congruo periodo di tempo (45 gg), consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata e costituisce, unitamente alle altre misure, una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in considerazione anche dell'esigenza di conciliare la “semplificazione” dell'iter e il contenimento della spesa;
- ritenuto opportuno integrare la pubblicazione all'Albo camerale online con l'invio di una comunicazione al domicilio digitale delle società interessate, **laddove regolarmente iscritto e attivo**, al fine di favorire la più ampia partecipazione e trasparenza del procedimento;
- preso atto della conclusione dell'attività istruttoria posta in essere dalla dott.ssa Patrizia Marciano (Responsabile del procedimento);
- visto il parere favorevole rilasciato dalla dott.ssa Ciretta Napoletano (Responsabile della Unità Operativa Complessa “Coordinamento Servizi Anagrafici e Regolazione del Mercato) mediante approvazione disposta nell'ambito dell'applicativo informatico GDEL, utilizzato per la predisposizione del presente provvedimento;

## DETERMINA

- ✓ di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- ✓ di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, sesto comma c.c., e dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, così come richiamati in premessa, nei confronti delle società riportate in allegato, mediante pubblicazione del presente atto, unitamente all'elenco delle società coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio di Caserta per **quarantacinque giorni consecutivi**, nonché tramite messaggio di posta elettronica certificata alle società dotate di **domicilio digitale attivo**, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/1990;
- ✓ di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli



interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale ex art. 21-bis della Legge n. 241/1990;

- ✓ di procedere con l'apertura di un protocollo d'ufficio in stato "sospeso" nelle corrispondenti posizioni del Registro delle Imprese finalizzato a dare la più ampia diffusione e conoscibilità dell'avvio del procedimento e per tutelare i terzi eventualmente interessati;
- ✓ di rafforzare ulteriormente la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso da pubblicare sulla pagina del Registro delle imprese del sito camerale;
- ✓ di trasmettere Infocamere S.c.p.a., l'elenco delle posizioni dell'allegato elenco affinché sia annotata l'informazione dell'avvio del relativo procedimento, con le modalità indicate;
- ✓ di segnalare all'ufficio Diritto Annuale l'elenco delle imprese che saranno definitivamente cancellate dal Registro delle Imprese sulla base del presente provvedimento;
- ✓ di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale online.

### AVVISA

- che l'interruzione e la conseguente archiviazione del presente procedimento potranno avvenire esclusivamente a fronte del compimento di una delle seguenti attività, tra loro alternative:
  1. deposito dei bilanci di esercizio mancanti;
  2. deposito del bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
  3. trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo [registro.imprese@ce.legalmail.camcom.it](mailto:registro.imprese@ce.legalmail.camcom.it) di una specifica e motivata istanza da parte del liquidatore, in cui siano esposte le ragioni ostative alla cancellazione d'ufficio (quali, a titolo esemplificativo: sussistenza di residui attivi o passività pendenti; titolarità di beni immobili o quote di partecipazione in altre società; pendenza di giudizi civili o tributari).
- che, in assenza di tali azioni interruttive, decorso il termine di pubblicazione di quarantacinque giorni del presente provvedimento all'Albo Camerale online e l'ulteriore termine di **quindici giorni** per l'eventuale opposizione al Giudice del Registro, il Conservatore procederà ad adottare la determinazione conclusiva di **cancellazione d'ufficio** della società dal Registro delle Imprese.

### LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**dott.ssa Patrizia Marciano**

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*

### IL CONSERVATORE

**dott. Federico Sisti**

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)